

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 523 DEL 18/06/2009

**OGGETTO:** CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA DOTT.SSA  
NICOLETTA ARA.

L'anno duemila NOVE addì DICIOTTO del mese di GIUGNO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dottor Giorgio Lenzotti*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Contu

- VISTA** la convenzione stipulata in data 21 aprile 2008 con prot CSP100E2337, tra la Novartis Farma S.p.a. e questa Azienda Sanitaria Locale n 2 in qualità di soggetto attuatore del progetto sull'esecuzione dei trial clinici autorizzati dal Comitato etico della ASL 2 di Olbia;
- DATO ATTO** che per il finanziamento del suddetto progetto stanziato dalla Novartis Farma S.p.a. sono ancora disponibili euro 12.000,00;
- DATO ATTO** che è stato espletato il pubblico concorso, per titoli ed esami, di Malattie metaboliche e diabetologia e che ai primi tre classificati nella graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale n 1340 del 09.12.2008 è già stato conferito incarico;
- VISTA** la nota prot. n 20305 del 07.04.2009 con la quale il Responsabile aziendale di diabetologia richiede l'attivazione di un contratto a progetto per la dott.ssa Nicoletta Ara, classificatasi 4° nella graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, di Malattie metaboliche e diabetologia e in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Nicoletta Ara a sottoscrivere un contratto di collaborazione da prestarsi in favore del Servizio Diabetologia Aziendale;
- VISTA** la circolare n. 2 dell'11 marzo 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale specifica che il limite temporale individuato dall'art.36, comma 1, del D.lgs. 165/2001, come sostituito dalla legge 244/2007, non si applica ai contratti di collaborazione;
- DATO ATTO** che con deliberazione n 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore dell'Area Affari generali, legali e comunicazione;
- SU** conforme proposta del Servizio Amministrazione del personale;
- VISTI:** il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006;

Per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di stipulare con la dott.ssa Nicoletta Ara nata a Sassari il 13.07.1973 e residente a Sassari in viale Italia n. 64 un contratto per un incarico di collaborazione per durata massima di un anno, per la gestione del progetto di Servizio Diabetologia Aziendale;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;

- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Bruno Conti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
Avv. Roberto Di Gennaro

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giorgio Lenzotti

n. 369 del 05.06.2009

GP  
15

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006

n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 22/06/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 22/06/2009

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA**

\*\*\*\*\*

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilanove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Giorgio Lenzotti nato a Tortolì il 12.08.1953 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

la dott.ssa Nicoletta Ara nata a Sassari il 13.07.1973 e residente a Sassari in viale Italia, 64 ;

C.F.:

**PREMESSO**

- che al fine di attivare presso Servizio di Diabetologia Aziendale, un progetto finalizzato a migliorare la qualità dell'assistenza diabetologica, si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un medico onde garantire un'adeguata continuità assistenziale;



- che il sanitario sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum formativo e professionale prodotto;
- che il sanitario innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 , peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite dal Responsabile del progetto.
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il medico sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività collaborativa in favore del Servizio di Diabetologia Aziendale, secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del

progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nel supportare l'U.O. di Diabetologia nell'erogazione delle prestazioni specialistiche riducendo i tempi d'attesa; a tal fine la collaboratrice assicurerà anche lo svolgimento delle seguenti competenze di carattere medico:

- ATTIVITA' DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLA MALATTIA;
- ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA INTERNA ED ESTERNA ANCHE PER GLI ESAMI DI LABORATORIO DI PERTINENZA DIABETOLOGICA;

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

#### ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire 12 ore settimanali da effettuare secondo il calendario degli accessi predisposto dal Responsabile del progetto.

In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati, con il Responsabile del progetto, il tempo degli accessi potrà essere cumulato in ragione di mese.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuata Servizio di Diabetologia Aziendale.

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila,00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001. Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari



ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

#### ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 8

Ai fini della documentazione e del riscontro delle presenze, alla dott.ssa Nicoletta Ara qui costituita sarà fornito un supporto cartaceo per la registrazione degli orari di presenza.

#### ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

#### ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

#### ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro

pubblico o privato;

- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;
- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs.n.257/91;
- di non essere iscritto al corso biennale di formazione specifica in medicina generale.

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi dodici a decorrere dalla data della sua sottoscrizione\_\_\_\_\_.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

#### ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giorgio Lenzotti

---

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Nicoletta Ara

---